



# COMUNEDIOLBIA

Provincia di Sassari Zona - Omogenea Olbia - Tempio

*Settore Finanziario*  
**Servizio Tributi**

## **Definizione agevolata dei ricorsi pendenti in materia tributaria**

Con l'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 è stata estesa anche a favore dei Comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali.

Con Deliberazione n. 18 del 21.03.2019 il Consiglio Comunale né ha stabilito l'applicazione.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Cassazione) aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, Imposta di Pubblicità (ICP), TOSAP, Diritto sulle pubbliche affissioni.

Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali il contribuente è tenuto a versare solamente il tributo (in misura ridotta in funzione del grado di giudizio in cui la controversia è pendente) ma non più le sanzioni e gli interessi inizialmente applicati.

### **Modalità di Definizione: presentazione della domanda e versamento**

Le domande di Definizione agevolata possono essere presentate solamente per liti fiscali pendenti al 24/10/2018 e non ancora decise in via definitiva dal giudice, siano esse di primo grado che d'appello, che di Cassazione.

### **Per Comune impositore si intende:**

- il Comune di Olbia, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARES e la TARI;
- il Concessionario dei servizi di accertamento e riscossione, ASPO S.p.A., per quanto attiene l'Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni e la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

### **Per poter accedere a tale possibilità di chiusura della lite fiscale pendente occorre:**

- presentare al Comune di Olbia, **entro e non oltre il prossimo 31 maggio 2019**, un'istanza utilizzando esclusivamente il modello pubblicato nel sito ufficiale del Comune di Olbia ([www.comune.olbia.ot.it](http://www.comune.olbia.ot.it)) nella sezione Tributi e Pagamenti – denominato: “DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI”.
- nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare un'istanza separata per ciascun atto di cui si chiede la definizione;

- provvedere al pagamento degli importi dovuti. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre effettuare un versamento separato per ciascun atto di cui si chiede la definizione;
- allegare a ciascuna istanza compilata sull'apposito modello, la copia della ricevuta del pagamento dell'importo dovuto oppure della prima rata.

#### **La domanda di definizione unitamente alla ricevuta di versamento può essere:**

- presentata all'ufficio protocollo del Comune di Olbia – Via Garibaldi 49
- spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Olbia - Ufficio Tributi, Via Dante n. 1- 07026 Olbia
- inviata tramite PEC: [comune.olbia@actaliscertymail.it](mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it)

#### **Contatti**

- Telefono: 0789/208045
- e-mail: [ammanca@comune.olbia.ot.it](mailto:ammanca@comune.olbia.ot.it)

#### **Come calcolare l'importo dovuto**

#### **Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare il tributo nella misura di seguito indicata, senza applicazione di sanzioni e interessi:**

- il cento per cento del tributo se il comune è risultato vincitore nell'ultima o nell'unica pronuncia depositata al 24/10/2018;
- il cento per cento del tributo se al 24/10/2018 il contribuente ha notificato il ricorso ma non ha provveduto alla costituzione in giudizio;
- il novanta per cento del tributo, in caso di ricorso pendente in primo grado;
- il quaranta per cento del tributo, in caso di soccombenza del Comune in primo grado;
- il quindici per cento del tributo, in caso di soccombenza del comune in secondo grado;
- il cinque per cento del tributo, in caso di ricorso pendente davanti alla Corte di Cassazione per il quale il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti casi di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

- Qualora **l'importo totale dovuto** per la definizione della controversia, sia **pari o inferiore a € 1.000,00 (mille/00)**, occorre effettuare il versamento dell'intero importo entro e non oltre il 31/05/2019. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 1.000,00 (mille).
- Qualora **l'importo totale dovuto** per la definizione della controversia sia **superiore a € 1.000,00 (mille)** è previsto il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima si calcolano gli interessi legali dal 1 giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammessa la compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

## **Modalità di versamento**

Per il perfezionamento della definizione agevolata occorre effettuare un separato versamento per ogni singolo atto impugnato, anche in caso di ricorsi cumulativi e di riunioni processuali di più ricorsi.

### **Il versamento va effettuato utilizzando le seguenti modalità:**

- in caso di controversia avente ad oggetto **ICI, IMU, TARES, TARI**, tramite modello F24 e compilando con i relativi “codice tributo” la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.
- in caso di controversia avente ad oggetto **TARSU**, tramite bonifico sul c/c postale intestato a comune di Olbia Violazioni TARSU SIN utilizzando il seguente IBAN IT38B0760117200000005265296.